



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.8

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, addì trenta, del mese di marzo, alle ore 21:00 nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta PUBBLICA ORDINARIA di * CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PESSIONE Matteo	SINDACO	X	
GRISTINA Giorgio	VICE SINDACO	X	
MAINA Giovanni Battista	CONSIGLIERE	X	
FAZION Micaela	CONSIGLIERE		X
SPAGNOLO Cinzia Agnese	CONSIGLIERE	X	
BORETTO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
CASOLI Maria Rosaria	CONSIGLIERE	X	
GIUDICE Pier Paolo	CONSIGLIERE	X	
DE BONIS Marco	CONSIGLIERE	X	
UZIARD Ester	CONSIGLIERE		X
AGRESTA DIOMIRA	CONSIGLIERE		X
PEDUSSIA Marco	CONSIGLIERE	X	
GRAMARI Francesco	CONSIGLIERE		X
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **DR. VITO MARIO BURGIO**.

PESSIONE DOTTOR MATTEO nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 8/CC del 30/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 L.27 Dicembre 2006 n.296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art.5, comma11, del D.L. 30 Dicembre 2016, n.244 (Milleproroghe 2016), con il quale è stato prorogato al 31 Marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

VISTO l'art.1, comma 639 L.27 Dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 02.03.2017, con la quale venivano delineate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo Servizi Indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che, con la L.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

IMU

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Categoria D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune.

TASI

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale.

VISTO l'Art.1, comma 26 L.28 Dicembre 2015 n.208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008-2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni*

degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”;

VISTO l'Art.1 comma 42 della Legge di Bilancio 2017 N.232 del 11.12.2016 a cui sono state apportate le modificazioni all'Art.1 della Legge 28 Dicembre 2015, n.208, in particolare:

a) al comma 26, le parole “per l'anno 2016” sono sostituite dalle seguenti :”per gli anni 2016 e 2017”;

b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016”.

VISTE le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 18 e 19 del 16 Luglio 2015, con cui sono state approvate le aliquote della TASI e dell'IMU per l'anno 2015 e la successiva Deliberazione n.8 del 28.04.2016, con cui sono state confermate le aliquote dell'anno 2015;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote applicabili anche per l'anno 2017 in ambito di Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributi per i Servizi Indivisibili (TASI), sulla base delle motivazioni di seguito riportate;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art.1, commi 707-721 L.27 Dicembre 2013 n.147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016 e 2017 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 D.Lgs.99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti gli altri terreni si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune, classificato come non montano, sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n.9/1993, che dal 2016 ritorna a costituire il termine per l'individuazione dei Comuni non montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dalla'rt.1, comma 38° L.24 Dicembre 2012 N.228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti Locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

CONSIDERATO quindi che, anche nel 2017, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015 e nel 2016;

CONSIDERATO che nell'anno 2016 era stata riconfermata la detrazione dell'Imposta Municipale Propria IMU per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RITENUTO opportuno, per poter garantire una maggiore semplificazione applicativa dell'imposta e la continuità nelle decisioni in precedenza adottate dal Comune, mantenere l'applicabilità dell'aliquota agevolata prevista nel 2015 e riconfermata nel 2016 a favore dei soggetti che non rispettino tutte le condizioni dettate dalla nuova disposizione statale relativa agli immobili concessi in comodato, prevedendo, in tale ipotesi, l'applicazione di un'aliquota agevolata, nei limiti dettati a

livello regolamentare, specificando che, in tale fattispecie, non si darà luogo alla riduzione del 50 per cento della base imponibile ed il relativo minor gettito rimarrà a carico integrale del Comune; RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L.201/2011, convertito in L.214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESCLUSI DALL'IMU
Aliquota per le abitazioni principali categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dell'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011	4,00 PER MILLE
Aliquota per gli immobili ad uso abitativo (censiti nelle categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9) non locati né ceduti in comodato d'uso gratuito (attraverso contratti regolarmente registrati) a parenti entro il 2° grado ed affini entro il 1° grado, da almeno due anni dalla data del 01.01.2014	10,20 PER MILLE
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	8,80 PER MILLE, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per i fabbricati di categoria D/6 a destinazione di esercizi sportivi	7,60 PER MILLE
Aliquota per i fabbricati di categoria D/5 a destinazione Banca e/o istituto di credito	10,60 PER MILLE
Aliquota per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali (altri immobili, terreni agricoli e aree edificabili)	8,80 PER MILLE

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art.1, comma 639 L.147/2013, come modificato dall'art.1, comma14 L.208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi tipo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 675 L.147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art.1, comma 26 L.208/2015, il Comune, non avendo disposto nel 2015 l'applicabilità della TASI ad immobili diversi dall'abitazione principale e non potendo procedere nel 2016 e nel 2017 all'aumento delle ulteriori aliquote TASI, si troverà di fatto a non applicare l'imposta, che deve ritenersi sostanzialmente azzerata, con l'unica eccezione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma2 D.L. 201/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESCLUSI DALLA TASI
Aliquota per l'abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2	1,20 PER MILLE

D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011	
Aliquota per i Fabbricati Rurali ad uso strumentale all'attività agricola di cui all'art.13, comma 8, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 Dicembre 2011, n.214	1,00 PER MILLE
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	ESCLUSI DALLA TASI – MAI APPLICATA-

CONSIDERATO che occorre riconfermare i valori minimi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, riportati nella **TABELLA "A"** -facente parte integrante al presente atto- e approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.19 del 16 Luglio 2015 e anni precedenti, altresì riconfermata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 28.04.2016, onde consentire il versamento dell'imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, il comma 688 della L.147/2013, come modificato dalla rt.4, comma 12 *quater* D.L. 66/2014, convertito in L.89/2014, ha previsto che la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 GIUGNO e del 16 DICEMBRE;

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento;

CON N.9 VOTI favorevoli espressi in forma palese dal Sindaco e dagli 8 Consiglieri presenti sui 12 assegnati al Comune;

DELIBERA

1. di stabilire e riconfermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta Municipale Propria (IMU) e al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), con efficacia dal 1° Gennaio 2017:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L.201/2011, convertito in L.214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESCLUSI DALL'IMU
Aliquota per le abitazioni principali categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dell'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011	4,00 PER MILLE
Aliquota per gli immobili ad uso abitativo (censiti nelle categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9) non locati né ceduti in comodato d'uso gratuito (attraverso contratti regolarmente registrati) a parenti entro il 2° grado ed affini entro il 1° grado, da almeno due anni dalla data del 01.01.2014	10,20 PER MILLE
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	8,80 PER MILLE, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per i fabbricati di categoria D/6 a destinazione di esercizi sportivi	7,60 PER MILLE
Aliquota per i fabbricati di categoria D/5 a destinazione Banca	10,60 PER MILLE

e/o istituto di credito	
Aliquota per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali (altri immobili, terreni agricoli e aree edificabili)	8,80 PER MILLE

2. di confermare la detrazione dell'Imposta Municipale Propria IMU per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. di riconfermare, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, l'individuazione dei valori minimi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, riportati nella **TABELLA "A"** -facente parte integrante al presente atto- e approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.19 del 16 Luglio 2015 e anni precedenti, altresì riconfermata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 28.04.2016, onde consentire il versamento dell'imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi;

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Non applicato nel 2017 nel Comune, a seguito dell'esclusione dell'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e della non applicabilità dell'imposta agli altri fabbricati, in quanto non introdotta nel 2015 e non adottabile nel 2016 e nel 2017, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali, con l'unica eccezione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESCLUSI DALLA TASI
Aliquota per l'abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011	1,20 PER MILLE
Aliquota per i Fabbricati Rurali ad uso strumentale all'attività agricola di cui all'art.13, comma 8, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 Dicembre 2011, n.214	1,00 PER MILLE
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	ESCLUSI DALLA TASI – MAI APPLICATA-

4. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
5. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° Gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art.1, comma 169 L.296/2006;

6. di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

7. di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON N.9 VOTI favorevoli espressi in forma palese dal Sindaco e dagli 8 Consiglieri presenti sui 12 assegnati al Comune;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, per motivi di urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
PESSIONE Dottor Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DR. VITO MARIO BURGIO